



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L.Docimo"
Viale Italia ,103 - 87040 **ROSE (CS)**
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "L. DOCIMO"-ROSE
Prot. 0000999 del 01/04/2022
V-7 (Uscita)



Ai Sigg.ri Docenti Vari Ordini/Grado di Scuola ed al Personale tutto
Alle Famiglie degli Alunni ed agli Alunni, iscritti e frequentanti le Classi, vari Ordini/Grado di Scuola dell'Istituto
Comprensivo Statale di Rose
Agli Atti dell'Amministrazione e sul Sito on line, con massima Trasparenza/Diffusione, agli Interessati diretti ed
Indiretti
SEDE

Oggetto: Nuove Misure, previste dal Decreto Legge n.ro 24 del 24 marzo 2022, recante "Disposizioni Urgenti, per il Superamento delle Misure di Contrasto alla diffusione dell'Epidemia da COVID-19, in conseguenza della Cessazione dello Stato di Emergenza"

VISTO il Decreto Legge n.ro 24 del 24 marzo 2022, recante "Disposizioni Urgenti per il Superamento delle Misure di Contrasto alla Diffusione dell'Epidemia da COVID_19, in conseguenza della Cessazione dello Stato di Emergenza"

II DIRIGENTE SCOLASTICO

pro tempore dell'Istituto scrivente per il ruolo ricoperto e le funzioni riconosciute e rivestite

COMUNICA

Sintesi delle Misure, sopra dette, in vigore dal 1° aprile 2022:

Utilizzo Dispositivi di Protezione

Fino alla conclusione dell'anno scolastico , 2021/2022, fissato al 31 agosto 2022, nelle Istituzioni del Sistema Educativo, scolastico e formativo:

- Obbligo Utilizzo di Mascherine, di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per gli Alunni, fino a 6 anni di età e per i Soggetti con patologie o disabilità, incompatibili con l'uso dei dispositivi.
- La Mascherina non va indossata, durante lo Svolgimento delle Attività sportive.
- E' raccomandato il rispetto della Distanza di Sicurezza interpersonale, di, almeno, un metro, salvo che le condizioni, strutturali/logistiche, degli Edifici non lo consentano.

Permane, in ogni caso, il Divieto di Accedere o Permanere, nei Locali scolastici, se si è positivi al Covid-19, o, se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,50.

Uso Mascherine FFP2, su Mezzi di Trasporto scolastico

Per quanto riguarda la Scuola, dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n.ro 24 del 24 marzo 2022, e fino al 30 aprile 2022, vige l'Obbligo di Indossare i Dispositivi di Protezione delle vie respiratorie FFP2, sui Mezzi di Trasporto scolastico, dedicato agli Studenti della Scuola, primaria, secondaria, di I grado e II grado.

Accesso ai Locali scolastici delle Persone esterne

Si modifica l'art.9 *ter* del Decreto Legge n.ro 52/2021, estendendo, fino al 30 aprile 2022, l'Obbligo delle Certificazioni Verdi COVID_19, Green Pass Base, **cosiddetto, 'base' (vaccinazione, guarigione o test)**, per Chiunque acceda ai Locali scolastici.



Gestione dei Casi di Positività all'Infezione, da SARS-CoV_2, nel Sistema Educativo, scolastico e formativo, Gestione dei Casi di Positività, nella Scuola dell'Infanzia

In presenza di almeno quattro/4 Casi di Positività, tra gli Alunni, della stessa Sezione/Gruppo Classe, le Attività proseguono in presenza; per Docenti ed Educatori, nonché, per i Bambini, che abbiano superato i sei anni, è, intanto, raccomandato il Rispetto della Distanza di Sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le Condizioni strutturali-logistiche, degli Edifici non lo consentano, con la previsione dell'Uso di Mascherine Ffp2, per dieci giorni, dall'ultimo contatto, con il Soggetto positivo. In caso di comparsa di Sintomi, riconducibili, a Contagio Sars-Cov_2, è obbligatorio effettuare un Test antigenico, rapido o autosomministrato, o un Test molecolare (T0). Il Test va ripetuto, fino alla presenza dei Sintomi, a partire dal quinto giorno (T5), successivo, alla data dell'ultimo contatto e fino o alla scomparsa dei Sintomi. Comunque, in questo caso, l'Esito negativo del Test è attestato con Autocertificazione.

Gestione dei Casi di Positività nella Scuola Primaria, Secondaria di I grado / Auto Sorveglianza

In presenza di almeno quattro/4 Casi di Positività, tra gli Alunni della stessa Classe, le Attività proseguono in presenza. Per i Docenti e gli Alunni, è, intanto, raccomandato il Rispetto della Distanza di Sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, salvo che le Condizioni strutturali-logistiche, degli Edifici non lo consentano, con la previsione dell'Uso di Mascherine Ffp2, per dieci giorni, dall'ultimo Contatto con il Soggetto positivo. In caso di comparsa di Sintomi, riconducibili, a Contagio Sars-Cov_2, è obbligatorio effettuare un Test antigenico, rapido o autosomministrato, o un Test molecolare (T0). Il Test va ripetuto, fino alla presenza dei Sintomi, a partire dal quinto giorno (T5), successivo, alla data dell'ultimo contatto e fino o alla scomparsa dei Sintomi. Comunque, in questo caso, l'Esito negativo del Test è attestato con Autocertificazione.

Didattica digitale Integrata, per Alunni in isolamento

Gli Alunni delle Scuole Primarie, Secondarie, di I e di II grado, e del Sistema, di Istruzione e Formazione professionale, in isolamento, per infezione da Sars-Covid_2, possono seguire l'Attività scolastica, nella Modalità della Didattica Digitale Integrata, su Richiesta delle Famiglie o dell'Alunno/a maggiorenne, accompagnata, da specifica Certificazione medica, che attesti le Condizioni di Salute dell'Alunno/a. La Riammissione, in classe, è subordinata alla sola Dimostrazione di aver effettuato un Test antigenico, rapido o molecolare, con Esito negativo.

Alunni Positivi e Misure di Isolamento ed Auto Sorveglianza. Contatti Stretti di Caso

A Coloro, che risultano positivi al SARS_CoV-2, è imposto il Regime dell'Isolamento, con Divieto di Uscita, dalla propria Abitazione o Dimora, fino alla Data di Accertamento della Guarigione.

Per Quanti, definiti *Contatto Stretto di Caso*, cioè, per Chi ha avuto Contatto Stretto, con Soggetti positivi vige il Regime dell'Auto Sorveglianza, che consiste nell'obbligo di Indossare Mascherine, di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di Assembramenti, fino al decimo giorno, successivo alla Data dell'ultimo Contatto stretto.

Da tale Disposizione, restano esclusi: I Bambini, di età inferiore a 6 anni; Le Persone con patologie o disabilità, incompatibili con l'uso della Mascherina e le Persone, che devono comunicare con Persone disabili, in modo da non poter far uso del Dispositivo. Permane l'Obbligo di effettuazione di un Test antigenico, rapido o molecolare, anche, presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se, ancora, sintomatici, al 5° giorno successivo, alla Data dell'ultimo contatto.

Cessazione Isolamento

L'Isolamento termina con l'Esito Negativo di un Test, antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati. Nel caso dell'effettuazione di un Test, presso Centri privati abilitati, la Cessazione, dall'isolamento si verifica con la Trasmissione al Dipartimento di Prevenzione dell'Esito negativo del Test, come da riferimento a Nota M. I., prot. n.ro 620 del 28 marzo 2022, in rinvio a Circolare del Ministero della Salute per la Disciplina della Modalità attuative dell'Isolamento.

Obbligo Vaccinale del Personale

Fino al 15 giugno resta l'Obbligo vaccinale, per tutto il Personale scolastico. Secondo il Decreto Legge, prot. n.ro 24/2022, pubblicato, la Vaccinazione costituisce Requisito essenziale, per lo Svolgimento delle Attività didattiche, a contatto con gli Alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della Vaccinazione o la Presentazione della Richiesta di Vaccinazione, nelle Modalità, stabilite, nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il **Personale, Docente ed Educativo**, sarà invitato a produrre, entro cinque/5 giorni, la Documentazione, comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*.



In caso di mancata presentazione della Documentazione e di inosservanza dell'Obbligo vaccinale, il Personale, docente ed educativo, non adempiente sarà utilizzato in Attività di supporto all'Istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Le Risorse per l'Emergenza

La Scuola, per concretizzare le Misure di Contenimento del Contagio, continua a mantenere alto il Livello di Dispositivi precauzionali, in riferimento a quanto, precedente, già, Comunicato, con Atti progressi, prot. n. ro 2932/ 2021 e segg., tra cui:

DISPOSIZIONE MATERIALI

- 1) Termo scanner, idonei alla Misurazione della Temperatura a distanza per il controllo di, eventuali, malesseri, per ogni Plesso scolastico.
 - 2) Disinfettanti, a base alcolica, mani, con dispenser, all'ingresso degli Edifici scolastici ed all'ingresso degli ambienti e/o Posti particolari di uso collettivo, con Flaconi, nelle Aule.
 - 3) Sapone liquido per lavaggio delle mani.
 - 4) Mascherine chirurgiche per il Personale scolastico.
 - 5) Guanti in lattice e nitrile per gli Operatori scolastici.
 - 6) Detersivi e Strumenti per la pulizia accurata, per lo più con soluzione, a base di ipoclorito di sodio.
 - 7) Visiere per i Collaboratori scolastici, i Docenti di Scuola dell'Infanzia e per Quanti ne richiedano la disponibilità ovvero per le Emergenze, in ipotesi di caso Covid, per i Preposti ed i Soggetti interessati.
 - In particolare, si segnalando:
 - 8) Presenza di **Personale scolastico Vaccinato** al 99, 90%
 - 9) Acquisto di **Sanificatori d'Aria "Beghelli"-esclusiva Tecnologia uvOxy, utilizzabili h24, con le Persone nell'ambiente, posizionati nelle Classi più frequentate**, testati in situazioni applicative, da Laboratori accreditati (tra cui il Tecnopolo Veronesi, TPM di Mirandola), per la confermata **capacità di abbattere, fino al 99% batteri e virus, riducendo, praticamente, a zero i rischi di infezioni, causate da agenti infettivi, tra cui i virus, in modo specifico il ceppo virale SARS-CoV-2, responsabile dell'attuale Pandemia COVID-19. Macchinari i predetti, di cui è stata testata, nel contempo, l'assenza di pericolosità di Radiazione UV-C**.
 - 10) Possesso di **Erogatori elettrici**, modello compatto - ULV Nebulizzatore a freddo - per Interventi, in autonomia, di Disinfestazione/**Sanificazione con liquido a caratteristica "Virucida"**, ad Attuazione del Protocollo del 14 marzo 2020 di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
 - 11) Possesso di **Macchinari vaporizzatori a 100 gradi**, per ogni Plesso scolastico, finalizzato all' igienizzazione delle superfici ed ad una migliore decontaminazione oggetti, superfici,;
 - 12) Rigenerazione e Sistemazione degli Strumenti musicali, soprattutto, di quelli a fiato (trombe, clarinetti, corni, ...), con Acquisto di nuovi pezzi, o parti di pezzi, onde, rendere la possibilità di Praticare lo Studio dello Strumento musicale in totale Sicurezza, nella Disposizione di uno Strumento ad Alunno/a.
-
- **Allegato A) Decreto Legge n.ro 24 del 24 marzo 2022, "Disposizioni Urgenti per il Superamento delle Misure di Contrasto alla Diffusione dell'Epidemia da COVID_19, in conseguenza della Cessazione dello Stato di Emergenza"**
 - **Allegato B) "Decreto Casi Positività nella Classe"**
 - **Allegato C) "Auto Certificazione per Attestazione Test Antigenico Sars_Cov-2, in Auto Somministrazione dell'Alunno/a Personale sc.co"**

Il Dirigente scolastico

(Prof.ssa *Concetta Ameriglio*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Uffici

